

STATUTO

Dell'Associazione Turistica PRO LOCO di San Pietro in Casale

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita una Associazione denominata "Associazione Turistica Pro Loco di San Pietro in Casale".
2. L'Associazione ha sede in San Pietro in Casale, in Piazza dei Martiri n. 17. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non comporta modifica statutaria.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 OGGETTO

1. L'Associazione, costituita quale strumento di promozione delle attività turistiche di base, non ha alcun fine di lucro e si propone in particolare il raggiungimento degli scopi seguenti:
 - a) Realizzazione di iniziative atte a favorire ed incrementare la conoscenza e la valorizzazione turistica della località, delle risorse turistiche e del patrimonio archeologico locale;
 - b) Promozione di iniziativa ed esercizio di attività intese a richiamare ospiti ed a determinare un movimento turistico nella località;
 - c) Promozione e realizzazione di manifestazioni di interesse turistico;
 - d) svolgimento di qualsiasi attività intesa a promuovere e a realizzare manifestazioni culturali, ricreative e sportive, convegni, spettacoli pubblici, escursioni, etc.
 - e) Valorizzazione delle tradizioni e del folclore locale;
 - f) Assistenza ed informazione ai turisti;
 - g) Valorizzazione delle attività produttive e commerciali locali.

L'Associazione può compiere, previa le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con gli scopi associativi, accettare donazioni, eredità e legati.

L'organizzazione e la gestione delle attività della Pro Loco sono disciplinate con la piena osservanza dei principi propri di un ordinamento interno a base democratica.

ART. 3 ENTRATE E SPESE

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - 1.1.1. Quote e contributi dei soci;
 - 1.1.2. Eredità, donazioni e legati;
 - 1.1.3. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito di fini statutari;
 - 1.1.4. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - 1.1.5. Proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - 1.1.6. Erogazioni liberali dei soci e di terzi;

- 1.1.7. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
- 1.1.8. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità dell'associazione e non possono essere divisi e/o distribuiti neppure in modo indiretto ai soci;
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco, devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 4 PRESTAZIONI DEI SOCI

1. La Pro Loco si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali;
2. Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite.

ART. 5 SOCI

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
Possono essere soci anche persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione.
2. Sono Sostenitori i soci che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
3. Sono Benemeriti i soci che, vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo, per meriti particolari acquisiti nei confronti della Pro Loco.

ART. 6 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. Tutti i soci devono versare la quota associativa annuale.
2. Tutti i soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:
- a) Di voto per eleggere gli Organi direttivi della Pro Loco;
 - b) Di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
 - c) Di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti della Pro Loco;
 - d) Di ricevere le pubblicazioni e a frequentare i locali dell'Associazione;
 - e) Di ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.
3. I soci hanno l'obbligo di:
- Rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Pro Loco;
 - Versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
 - Non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

ART. 7
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito del versamento della quota associativa annuale. La richiesta di ammissione può essere respinta solamente per motivazioni gravi. Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
2. La quota associativa non è trasmissibile.
3. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco. La delibera di esclusione adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata.

ART. 8
ORGANI

1. Sono organi della Pro Loco:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario;
 - e) il Tesoriere ;Potranno inoltre, su deliberazione dell'Assemblea, essere costituiti:
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g) il Collegio dei Probiviri.

ART. 9
L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci.
2. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
3. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
4. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. E' consentita non più di una delega, da rilasciarsi in forma scritta ad altro socio.
5. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, o di uno di essi, l'assemblea elegge tra i Soci presenti il/i sostituto/i in via temporanea. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea almeno quindici giorni prima della data

fissata mediante affissione della convocazione nei locali e bacheche pubbliche siti nel Comune della sede dell'associazione e presso il locale della sede sociale.

L'Assemblea ordinaria è valida, salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi in data diversa dalla prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

7. L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi, in seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno e trascorsa un'ora dall'orario di convocazione, delibera con qualsiasi numero di presenze e decide a maggioranza dei voti espressi.
8. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
9. L'assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; in caso di necessità la convocazione potrà avvenire entro il sesto mese.
10. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
 - c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un decimo dei Soci;
 - d. per le modifiche statutarie;
 - e. per lo scioglimento dell'Associazione;
11. La comunicazione di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere sostituita da altre modalità idonee a portarla a conoscenza dei Soci e delle quali essi devono essere edotti.
12. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione con la partecipazione di almeno il 50% dei soci e con la maggioranza dei due terzi dei voti validi. Dopo due riunioni convocate a distanza di almeno 15 giorni e non valide per il mancato raggiungimento delle maggioranze sopra indicate, l'Assemblea si considera valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega.
13. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
14. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 5 a 15 membri, deciso di volta in volta dalla Assemblea. Un componente viene nominato dalla Amministrazione Comunale quale proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea, dopo averne fissato il numero dei componenti, elegge tra i Soci i componenti.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente ed a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.

5. I consiglieri che risultino assenti per tre sedute consecutive, senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel comma successivo.
6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da eleggere per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità:
7. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà indire, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
10. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
11. Limitatamente al proprio funzionamento, può adottare un regolamento esecutivo ed integrativo del presente Statuto, per disciplinare gli aspetti non regolamentati dallo Statuto medesimo e non riservati espressamente alla competenza della Assemblea.
12. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.
13. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 11 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
2. Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno con le stesse modalità di cui al comma precedente.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato per non più di tre mandati consecutivi.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni, verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.
6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ne ha la responsabilità della amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.
7. E' assistito dal Segretario .

ART. 12

IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno od anche fra i Soci esterni al Consiglio stesso.
2. Il Segretario assiste il Presidente ed il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante l'attività della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
4. Il Tesoriere segue i movimenti contabili della pro Loco e le relative registrazioni.
5. E' possibile affidare i due incarichi ad un unico socio.

ART. 13

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, se costituito, è composto da tre membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci fra coloro che non siano componenti del Consiglio Direttivo o Proviviri. Svolge le funzioni di presidente il componente che raccoglie il maggiore numero di voti; a parità di voti, il componente più anziano di età.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
3. I Revisori dei conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Diretto ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
4. I Revisori dei conti durano in carica tre anni, decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

ART. 14

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il collegio dei Probiviri, se costituito, è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, dall'Assemblea dei Soci fra coloro che non siano componenti il Consiglio Direttivo e che non siano Revisori dei conti.
2. I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci.
3. I Probiviri durano in carica tre anni, non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

ART. 15

IL BILANCIO

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiude alla data del 31.12.2002.
2. Il Consiglio provvede alla compilazione del bilancio di previsione, del programma di attività e del bilancio consuntivo corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione, da sottoporre all'assemblea in tempo utile per il rispetto dei termini indicati dall'art. 11.
3. Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea sarà disponibile, per la visione da parte dei Soci, presso la sede dell'associazione.

ART. 16

CLAUSOLA ARBITRALE

Le controversie che dovessero insorgere tra l'associazione e ciascun associato, ovvero tra gli associati medesimi, connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività associativa, saranno deferite al collegio dei probiviri, se istituito, o in mancanza ad un arbitro unico od a un Collegio Arbitrale, il quale deciderà in via rituale e secondo diritto, e sarà composto di tre membri nel caso che le parti in conflitto siano due, ovvero di un numero dispari corrispondente a quello dei soci in conflitto, maggiorato di uno o due arbitri, così da rendere appunto dispari la composizione del collegio medesimo.

Nel caso in cui le parti non si accordino sulla nomina di un arbitro unico, allora ciascuna delle parti contendenti nominerà un arbitro, mentre il terzo verrà nominato dagli arbitri designati di comune accordo tra di loro o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Nel caso in cui una delle parti non provveda alla designazione dell'arbitro di propria competenza entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione della nomina dell'arbitro di competenza dell'altra parte, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Bologna, su istanza dell'altra parte.

L'arbitro unico o il collegio arbitrale decideranno in via rituale e secondo diritto.

In caso di impugnazione per nullità, le parti intendono fin da ora concordemente deferire la decisione sul merito ad arbitrato. Per questo, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza della Corte d'Appello, le parti procederanno alla nomina, di uno o più arbitri in base alle modalità sopraesposte. L'arbitro o gli arbitri così nominati decideranno ritualmente e secondo diritto. Sede dell'arbitrato sarà Bologna.

ART. 17

PROVVEDIMENTI FINALI

A maggior conferma di quanto disposto dalle disposizioni legislative e già riprese nel presente Statuto, si ribadisce quanto segue:

- a) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle legge;
- b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di utilità sociale, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) la disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) è fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie ;
- e) è garantita eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.
- f) La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 18

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia, con particolare richiamo alle disposizioni di cui all'art. 111 – bis DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni.